

*Simone Nepote – 27 marzo 2019*

# L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

---

d.lgs 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal d.lgs 25 maggio 2017 n. 90

Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio

Regole tecniche CNDCEC Gennaio 2019, emanate ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs 231/2007

Regola tecnica n. 1 . Autovalutazione del rischio

## Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

# 1. Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)

I professionisti obbligati effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

A tal fine i professionisti valutano il rischio inerente all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Per la valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo, I professionisti possono utilizzare la seguente scala graduata:

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Nella valutazione del rischio inerente i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
4. servizi offerti

## *Valutazione del rischio inerente:*

***rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi.***

*I fattori di rischio da prendere in considerazione sono:*

- ✓ tipologia di clientela*
- ✓ area geografica di operatività*
- ✓ canali distributivi*
- ✓ servizi offerti*

*ad ogni singolo fattore di rischio occorre attribuire una rilevanza, con il relativo indicatore di intensità. La media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli fattori di rischio **individua il valore del rischio inerente.***

<b>Rilevanza</b>	<b>Valori dell'indicatore di intensità</b>
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

## *Valutazione del grado di vulnerabilità: dell'assetto organizzativo e dei presidi.*

*Dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:*

- ✓ formazione*
- ✓ organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela*
- ✓ organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni*
- ✓ organizzazione in materia di SOS e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante*

<b>Rilevanza</b>	<b>Valore numerico</b>
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

*La media aritmetica dei valori attribuiti individua **il grado di vulnerabilità.***

## Valutazione del rischio residuo:

Le regole tecniche mettono a disposizione una matrice, che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente, sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40 % (rischio inerente) / 60 % (vulnerabilità).

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	molto significativa
		VULNERABILITÀ (coefficiente di ponderazione = 60%)			

In base all'incrocio fra le due caselle (rischio inerente e vulnerabilità) si determina **il valore del livello di rischio residuo.**

## *Determinato il rischio residuo...*

*... che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata*

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 - 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 - 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 - 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 - 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

**Articolo 15, al comma 4:** La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## Articolo 16 del d.lgs 231/2007

Stabilito il livello di rischio residuo il professionista deve attivare le azioni necessarie per la **gestione / mitigazione** dello stesso.

Le Regole tecniche:

- ✓ 2 o più professionisti nello stesso studio (distribuiti anche su più sedi) → introdurre la **funzione antiriciclaggio** e nominare il relativo responsabile
- ✓ più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (su una sede o più), → **funzione antiriciclaggio** e relativo responsabile + **funzione di revisione indipendente**

Nell'ambito dei presidi assume importanza fondamentale la **programmazione e la continuità della formazione del personale.**

# Aggiornamento Autovalutazione del rischio

Considerato che:

- *la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere*
- *l'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria hanno cadenza triennale, i professionisti effettuano l'autovalutazione del rischio con analoga periodicità.*

*Per quanto detto, la prima applicazione degli artt. 15 e 16 dovrà essere effettuata in base all'ultima analisi del rischio nazionale disponibile e aggiornata all'indomani della pubblicazione di quella nuova. Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.*